



ASSI

successore ex lege all'UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)

DETERMINAZIONE N. 877 DEL 9 AGOSTO 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. PROROGA DELLA CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TRIBUTARIA E FISCALE STUDIO PUOTI, LONGOBARDI. CIG 3610508D71

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, approvato con decreto interministeriale del 5 marzo 2009;

VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 661 in data 10 giugno 2008 con la quale sono stati affidati allo Studio Puoti, Longobardi e Associati, in esito alla procedura selettiva indetta con determinazione del 27 dicembre 2007, i servizi di assistenza fiscale e tributaria, per il triennio decorrente dall'8 luglio 2008, data della stipulazione della convenzione;

VISTA la propria determinazione n. 1063 in data 24 novembre 2011 con la quale è stato disposto il rinnovo della convenzione allo Studio Puoti Longobardi Bianchi, per un periodo di sei mesi, ad un costo presunto complessivo pari ad € 90.000,00, oltre oneri di legge, per il tempo occorrente alla predisposizione della nuova procedura di gara;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, il quale, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso e che le funzioni attribuite alla stessa dalla normativa vigente sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;



ASSI

successore ex lege all'UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)

PRESO ATTO che il Servizio amministrazione ha rappresentato la necessità di usufruire con continuità dell'assistenza fiscale e tributaria da parte dello Studio Puoti, Longobardi, Bianchi riguardo alla trattazione di problematiche già in corso che, per urgenza, complessità, specificità e rilevanza economico-erariale, non possono in alcun modo essere interrotte senza provocare grave nocumento alle funzioni e all'attività dell'Agenzia;

RICONOSCIUTO che, a tale ultimo proposito, l'Agenzia, come già accertato, non dispone al proprio interno di professionalità specializzate nelle questioni fiscali e tributarie;

CONDIVISA, pertanto, la necessità di un supporto specialistico e qualificato alle strutture dell'Agenzia e la circostanza che il mancato o inesatto adempimento degli obblighi fiscali espone l'Agenzia a contestazioni e a pesanti sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, con riflessi sia sul piano erariale, sia sul piano della responsabilità amministrativa e contabile;

RITENUTO che, stante l'avvenuta soppressione dell'ASSI e la ripartizione delle funzioni dell'Agenzia, non sia possibile né opportuno indire una gara per l'individuazione di un nuovo contraente - il quale verrebbe selezionato soprattutto per la pertinenza alle specificità tematiche inerenti all'ASSI, la quale è in procinto di essere assorbita in altri contesti istituzionali e organizzativi - ma che sia sufficiente, in questa particolare e delicata fase transitoria, assicurare la prosecuzione del servizio di supporto dall'attuale Studio per un limitato periodo e, comunque, fino alla chiusura degli adempimenti fiscali conseguenti alla conversione del decreto legge n. 87 in premessa citato;

ACQUISITA, quindi, la disponibilità dello Studio in parola ad assicurare i servizi di assistenza fiscale e tributaria, alle medesime condizioni in atto, anche solo per il tempo limitato alla conversione in legge della soppressione dell'Assi;

PRESO ATTO che le condizioni di resa del servizio sono le medesime della convenzione rinnovata;

VALUTATO, in via presuntiva e sulla base della pregressa esperienza, che la spesa massima da sostenere, per il solo periodo di rinnovo a decorrere dalla data di scadenza della convenzione rinnovata con determinazione n. 1063 citata, possa essere quantificata in euro 35.000,00, oltre oneri di legge, ad esclusione della spesa per gli incarichi di patrocinio legale che potranno essere solo eventualmente affidati allo Studio e che, pertanto, troveranno copertura con separato e specifico provvedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che il predetto Studio ha svolto l'attività di sola assistenza specialistica anche nel periodo giugno-luglio 2012;

RITENUTO di dover far fronte al pagamento delle prestazioni professionali rese dallo Studio Puoti, Longobardi, Bianchi in quanto effettivamente rese dallo Studio secondo le condizioni della convenzione scaduta e fruite dall'Agenzia;

VISTA la nota del 3 maggio 2012, prot. n. 8896, con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio di previsione 2011;



ASSI

successore ex lege all'UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a prestazioni professionali già rese e non altrimenti erogabili dalle strutture interne, è da ritenersi indispensabile nei limiti dell'ingiustificato arricchimento e per l'indispensabilità del supporto specialistico al fine di evitare pesanti conseguenze amministrative e fiscali;

VISTO il capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne", che presenta la disponibilità compatibile con il limite del dodicesimo sullo stanziamento del bilancio di previsione 2012,

DETERMINA

- di riconoscere la piena utilità e conformità delle prestazioni rese dallo Studio professionale Puoti, Longobardi, Bianchi, tutte riconducibili alla sola assistenza specialistica secondo quanto convenuto nella convenzione stipulata in data 8 luglio 2008, nel periodo intercorrente tra la scadenza del rinnovo disposto con determinazione 1063/2012 e la data del presente provvedimento, per un importo massimo pari ad € 10.350,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva;
- di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione sopra richiamata dei servizi di assistenza fiscale e tributaria, con lo studio associato Puoti, Longobardi, Bianchi per il tempo limitato alla conversione del decreto legge n. 87 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;
- la convenzione potrà essere risolta anche prima della scadenza sopra fissata, ad insindacabile decisione dell'ASSI, previa comunicazione scritta;
- di stabilire, in via presuntiva, la spesa massima da sostenere per l'intero periodo di proroga, in € 35.000,00, oltre oneri di previdenziali (4%) ed Iva;
- di stabilire che la spesa complessiva è pari ad € 45.350,00 oltre oneri previdenziali (4%) e Iva;
- di impegnare, per il corrente mese, la spesa di € 15.000,00 sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" dell'esercizio 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta